

Avv. Giulia Andretta
VIA ROMA, 6 - 35013 CITTADELLA (PD)
TEL. 049 / 5973133 - FAX 049 / 5970364
studioandrettazilotto@yahoo.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Fallimentare

**Ricorso per l'ammissione alla Procedura di
Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
ex artt. 9 e ss. legge n. 3/12**

Nell'interesse della signora **Rozzo Maria Antonietta**, c.f. RZZ MNT 66T63 I452A, nata il 23.12.1966 a Sassari (SS) e residente in Preganziol (TV) via Monte Civetta n. 80, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi allegato al presente atto, dall'avvocato Giulia Andretta (c.f. NDR GLI 79C47 C111A) del foro di Padova, la quale dichiara ex L. 14.05.2005 n. 80 di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo pec giulia.andretta@ordineavvocatipadova.it o al numero di fax 049 5970364, con domicilio eletto presso il suo studio in Cittadella, via Roma n. 6,

premesse che

- l'istante è soggetto "consumatore" e versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definiti dall'art. 6 della L. 3/2012, la signora Rozzo

chiede

di essere ammessa alla procedura "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e ss. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione che ne attesta la fattibilità redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Federica Tinazzi.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto segue.

*

STORIA DELLA RICORRENTE

La signora Rozzo Maria Antonietta, è residente nel comune di Preganziol (TV) alla via Monte Civetta n. 80-2, e vive in un appartamento preso in locazione ad euro 420,00 mensili.

L'istante è occupata presso il comune di Preganziol dal 01/10/2012, in quali-



tà di Istruttore Amministrativo, con una retribuzione netta annua di circa **Euro 17.000,00**.

La situazione di sovraindebitamento dell'istante trae origine dalla separazione con il marito, avvenuta nel 2003, e dalle problematiche di salute della ricorrente, affetta da ernia del disco.

Nel 2003, subito dopo la separazione, la signora Rozzo fu costretta a fare ricorso al primo finanziamento per acquistare un'autovettura usata, la Fiat Punto che tutt'oggi possiede, e poi ad un secondo finanziamento per acquistare il mobilio dell'appartamento dove si trasferì insieme ad una coinquilina al fine di dividere le spese.

Nel 2007 cambiò posto di lavoro, anche se con retribuzione più bassa, alla ricerca di una importante crescita professionale, ma fu penalizzata quando le fu diagnosticata una nuova ernia del disco (patologia per la quale era già stata operata nel 2002).

Per mantenere fede agli impegni lavorativi presi l'istante continuò l'attività lavorativa. Per farlo però dovette affrontare numerose spese per visite e cure specialistiche, che però non sortirono l'effetto sperato. Dopo un anno il fisico non le consentì più di recarsi sul posto di lavoro e ad agosto 2009 la signora Maria Antonietta dovette accettare di sottoporsi al secondo intervento chirurgico che, comunque, non pose fine ai suoi problemi.

Questo comportò il prolungarsi della malattia con conseguente riduzione dello stipendio annuale, mentre le spese mediche aumentavano.

La situazione andò avanti così fino al 2011, quando finalmente la salute cominciò a migliorare, a fronte però di una situazione debitoria già parecchio compromessa.

*

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/2012, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- apporto alla procedura da parte della ricorrente della somma di **Euro 16.800,00** tramite n. 48 versamenti mensili dell'importo di **Euro 350,00**.

Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, anche secondo i parametri Istat, in assenza della sod-

AR

disfazione delle quali l'istante cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a **Euro 42.636,99** (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee, rispetto alla tipologia di debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinvenente dall'accordo proposto.

Classe 1: Crediti in Predeuzione

Come previsto dall'art. 13 comma 4 bis, L. 3 2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per **Euro 2.300,00** comprensivo di oneri e accessori alla Dott.ssa Federica Tinazzi, Organismo di Composizione della Crisi per l'attività prestata in occasione della redazione della relazione particolareggiata;
- per **Euro 1.000,00** comprensivo di oneri e accessori a Piano Debiti s.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività allo stesso connesse, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione;
- per **Euro 1.100,00** comprensivo di oneri e accessori all'avv. Giulia Andretta per l'attività di difesa legale dell'istante.

Classe 2: Crediti Privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti che "allorché ne sia assicurato il pagamento in misura inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione" dall'art. 7 comma 1 L. 3/2012.

Nel caso in specie non risultano debiti asserviti da privilegio.

Per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio mobiliare, composto da una automobile FIAT Punto targata BP110GA immatricolata nell'anno 2000 di nes-

sun valore di rilievo, e dal mobilio contenuto nell'immobile di residenza stante la cui natura, lo stato d'uso ed i costi di trasporto e montaggio possiamo considerare un valore di liquidazione di euro 1.000,00, esso risulta essere pari a **Euro 1.000,00**, assorbito in privilegio dalle spese della presente procedura, e pertanto le restanti posizioni creditorie devono considerarsi chirografe.

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di **Euro 42.636,99**.

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il prestito concesso con la cessione del quinto ha natura chirografaria e, in quanto tale, deve essere soddisfatto secondo l'ordine di ripartizione proposto, in virtù del principio della *par condicio creditorum*.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare, applicabile per analogia anche al caso di specie, nel caso di cessione di un credito futuro, quale è appunto la cessione del quinto dello stipendio, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione del fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. *ex multis* Cass. n. 551/2012, Cass. n. 15590/2005).

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, la debitrice intende proporre ai creditori un "Accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli artt. 7 e segg. della L. 3/2012. La proposta di accordo prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'apporto da parte dell'istante, nelle modalità di seguito dettagliate:

- ✓ quanto a **Euro 4.400,00**, verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione;
- ✓ quanto a **Euro 12.400,00** saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari al 29,08%.

Ai sensi dell'art. 8 c. 3 L. 3/2012 si prevede la moratoria al pagamento del



credito privilegiato, piccolo prestito I.N.P.S.. Ne deriva che la presente proposta permette di soddisfare i creditori in prededuzione entro 13 mesi dalla omologa del piano, e a partire dal tredicesimo mese fino al mese 48 tutti gli altri creditori chirografari.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Classe Prededuzione	4.400,00	100%
Dott.ssa Federica Tinazzi	2.300,00	100%
Piano Debiti srl	1.000,00	100%
Avv. Giulia Andretta	1.100,00	100%
Classe Chirografi	12.400,00	29,08%
Deutsche Bank	4.557,84	29,08%
Findomestic Banca	4.661,50	29,08%
Compass	1.564,14	29,08%
Regione Veneto	209,47	29,08%
INPS	1.407,05	29,08%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, la scrivente fa proprie le considerazioni espresse dal nominato Organismo di Composizione della Crisi, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, signora Rozzo Maria Antonietta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito perché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/12, Voglia:

- fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10, comma 1, L. 3/12;
- disporre la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e ogni altro adempimento ai sensi del secondo comma dell'art. 10, comma 2, L. 3/12;



- disporre altresì che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 bis, legge 3/2012, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:


- A. Relazione particolareggiata OCC, dott.ssa Federica Tinazzi, e n. 18 documenti allegati alla medesima;
- B. Certificato residenza e stato famiglia;
- C. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- D. Elenco dei beni della ricorrente;
- E. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni/dichiarazione assenza;
- F. Elenco spese necessarie al sostentamento della ricorrente;
- G. Certificazione unica redditi 2014;
- H. Certificazione unica redditi 2015;
- I. Certificazione unica redditi 2016.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L. 3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Dichiarazione di valore: ai sensi e per gli effetti della legge n. 488 del 23.12.1999, e successive modificazioni, la presente procedura sconta un contributo unificato fisso pari ad euro 98,00.

Treviso, il 6 novembre 2017

- sig.ra Maria Antonietta Rozzo -



- avv. Giulia Andretta -

